

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA riguardante la cooperazione all'interno della rete delle autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA

(2006/C 227/07)

A. La presente comunicazione viene pubblicata in ottemperanza all'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») e all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo vigilanza e Corte»).

B. La Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato una comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza ⁽¹⁾. Si tratta di un atto non vincolante, nel quale si enunciano i principi e le regole che la Commissione segue nel settore della concorrenza e si descrivono le modalità previste per la cooperazione all'interno della rete delle autorità garanti della concorrenza nell'Unione europea.

C. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto summenzionato abbia pertinenza per il SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di assicurare, in tutto lo Spazio economico europeo, l'applicazione uniforme delle regole SEE in materia di concorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta la presente comunicazione avvalendosi della facoltà conferitale dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo vigilanza e Corte. Quando si tratterà di applicare le pertinenti regole SEE in un caso specifico, l'Autorità seguirà i principi e le regole enunciati nella presente comunicazione ⁽²⁾.

D. In particolare, l'obiettivo della presente comunicazione è precisare come l'Autorità di vigilanza EFTA intende cooperare nei singoli casi con le autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA ⁽³⁾, in applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, e come è previsto che si attui la cooperazione all'interno della rete EFTA delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

E. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA concernente la cooperazione tra l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE ⁽⁴⁾.

F. La presente comunicazione si applica nei casi nei quali l'Autorità di vigilanza EFTA è l'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

1. INTRODUZIONE

1. Il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo vigilanza e Corte, nel quale sono enunciate le norme procedurali generali di attuazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (il «capitolo II») ⁽⁵⁾ istituisce un sistema nel cui ambito l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità nazionali garanti della concorrenza

⁽¹⁾ GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43.

⁽²⁾ La competenza per l'esame dei singoli casi previsti agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è ripartita tra l'autorità di vigilanza EFTA e la Commissione secondo le regole stabilite all'articolo 56 dell'accordo SEE. Soltanto uno degli organi di vigilanza è competente per l'esame di ogni determinato caso.

⁽³⁾ Si noti che, a norma del protocollo 4, capitolo II, articolo 41 dell'accordo vigilanza e Corte, il Liechtenstein non è tenuto a nominare un'autorità garante della concorrenza. Finché il Liechtenstein non deciderà di conferire a un'autorità nazionale il potere di applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, alla rete EFTA in materia di concorrenza partecipa l'Ufficio dell'economia nazionale del Liechtenstein. Quest'Ufficio non ha il potere di applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e non può assistere un'altra autorità nazionale EFTA garante della concorrenza raccogliendo informazioni per conto di questa o svolgendo indagini i cui risultati siano a questa destinati.

⁽⁴⁾ GU C 307 del 26.10.2000, pag. 6 e Supplemento SEE n. 61 del 21.12.2000, pag. 5.

⁽⁵⁾ In seguito all'entrata in vigore dell'accordo recante modifica del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, del 24 settembre 2004, il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo vigilanza e Corte rifletterà in ampia misura, nel contesto dell'EFTA, il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

negli Stati EFTA (le «ANC») ⁽⁶⁾ possono applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Insieme, le ANC e l'Autorità formano una rete di pubbliche autorità: esse agiscono nel pubblico interesse e cooperano strettamente per salvaguardare la concorrenza. La rete è un foro di discussione e di cooperazione ai fini dell'applicazione e attuazione della politica SEE in materia di concorrenza. Tal rete costituisce il contesto per la cooperazione delle autorità EFTA in materia di concorrenza nei casi in cui si applicano gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE ed è la base per creare e preservare una cultura comune della concorrenza negli Stati EFTA. Questa rete è denominata «rete EFTA in materia di concorrenza».

2. La struttura delle ANC varia tra i diversi Stati EFTA: in uno degli Stati EFTA, un unico organo esamina i casi e adotta le decisioni, mentre in un altro Stato EFTA tali funzioni sono ripartite tra due organi, incaricati rispettivamente dell'esame dei singoli casi e delle relative decisioni. Inoltre, secondo uno dei regimi nazionali, determinati tipi di sanzioni possono essere irrogate soltanto da un tribunale. Nel rispetto del principio generale di efficienza, l'articolo 40 del capitolo II consente agli Stati EFTA di selezionare e nominare la o le autorità nazionali garanti della concorrenza e di ripartire le funzioni tra loro. Secondo i principi generali del diritto SEE, in particolare l'articolo 3 dell'accordo SEE, gli Stati EFTA sono tenuti a istituire un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del diritto SEE ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾. Negli Stati EFTA, i regimi vigenti per l'applicazione della legge sono diversi, ma le ANC EFTA, firmando la dichiarazione allegata alla presente comunicazione, riconoscono reciprocamente i principi dei rispettivi regimi come base per la loro cooperazione.
3. La rete formata dalle autorità garanti della concorrenza è intesa ad assicurare un'efficiente ripartizione dei lavori e un'effettiva e coerente applicazione delle regole di concorrenza SEE. Il capitolo II enuncia i maggiori principi per il funzionamento della rete. Nella presente comunicazione si descrive tale sistema nei particolari.
4. Le consultazioni e gli scambi all'interno della rete sono questioni pertinenti alle pubbliche autorità incaricate dell'attuazione della legge e non incidono sui diritti e doveri derivanti dal diritto societario SEE o nazionale. Ogni autorità garante della concorrenza resta integralmente responsabile di trattare adeguatamente i casi di cui si occupa.

2. LA RIPARTIZIONE DEI LAVORI NEL CONTESTO EFTA

2.1 Criteri di attribuzione

5. Il capitolo II si basa su un sistema nel quale tutte le autorità garanti della concorrenza hanno il potere di applicare l'articolo 53 o l'articolo 54 dell'accordo SEE e sono responsabili di un'efficiente ripartizione dei lavori nel contesto EFTA per quanto riguarda i casi che si ritiene necessario esaminare. Al tempo stesso, ogni membro della rete mantiene il pieno potere discrezionale per decidere se esaminare o no il caso. Nell'ambito di tale sistema, i casi vengono trattati:
 - da un'unica ANC, eventualmente coadiuvata da un'altra ANC EFTA, oppure
 - da più ANC EFTA operanti in parallelo, oppure
 - dall'Autorità di vigilanza EFTA.
6. Nella maggior parte dei casi, l'autorità che riceve una denuncia o che inizia un procedimento d'ufficio ⁽⁹⁾ conserva l'incarico di trattare il caso. All'inizio del procedimento, si può prevedere di cambiare

⁽⁶⁾ Nella presente comunicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA e le ANC sono indicate collettivamente come «le autorità garanti della concorrenza».

⁽⁷⁾ Cfr. causa 68/88, Commissione contro Repubblica Ellenica, Racc. 1989, pag. 2965 (punti 23-25). L'articolo 6 dell'accordo SEE prevede che, «fatti salvi futuri sviluppi in sede legislativa, le disposizioni dell'accordo SEE, nella misura in cui sono identiche, nella sostanza, alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione e applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'accordo SEE». Per quanto riguarda le sentenze pertinenti pronunciate dalla Corte di giustizia dopo la data della firma dell'accordo SEE, in base all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo di vigilanza e Corte l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA terranno in debito conto i principi stabiliti da tali sentenze.

⁽⁸⁾ Come si detto nella nota 3, il Liechtenstein non è tenuto a nominare un'autorità garante della concorrenza.

⁽⁹⁾ Nella presente comunicazione, il termine «procedimenti» indica le indagini e/o gli esami formali per l'adozione di decisioni a norma del capitolo II, effettuati, a seconda dei casi, da un'ANC o dall'Autorità di vigilanza EFTA.

l'attribuzione (cfr. il punto 18 della presente comunicazione) se l'autorità ritiene di non essere idonea oppure se anche altre autorità si considerino idonee ad agire (cfr. i punti 8-14 della presente comunicazione).

7. Se si ritiene necessario cambiare l'attribuzione del caso per tutelare efficacemente la concorrenza e gli interessi SEE, i membri della rete faranno del loro meglio, nella massima misura del possibile, per riattribuire il caso a un'unica idonea autorità garante della concorrenza ⁽¹⁰⁾. In ogni evenienza, la riattribuzione del caso deve essere una procedura sollecita ed efficace e non deve ritardare le indagini in corso.
8. Un'autorità può essere considerata idonea a trattare il caso se risultano soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative:
 - 1) l'accordo/la pratica produce gravi effetti diretti, attuali o prevedibili, sulla concorrenza nel suo territorio oppure è in atto o ha origine nel suo territorio;
 - 2) l'autorità è in grado di far cessare effettivamente l'infrazione nella sua integralità, ossia può ingiungere di desistere all'infrazione, e tale ingiunzione di desistenza ha efficacia sufficiente a farla cessare, e la medesima autorità può, se opportuno, sanzionare adeguatamente l'infrazione;
 - 3) l'autorità può, eventualmente con l'assistenza di altre autorità, raccogliere gli elementi probatori necessari per constatare l'infrazione.
9. I suddetti criteri indicano che deve esservi un nesso concreto tra l'infrazione e il territorio di uno Stato EFTA perché l'autorità garante della concorrenza in quello Stato EFTA sia considerata idonea ad agire. Nella maggior parte dei casi, si può prevedere che saranno idonee ad agire le autorità di quegli Stati EFTA nei quali l'infrazione incide gravemente sulla concorrenza, purché tali autorità siano in grado di far cessare effettivamente l'infrazione, con un'unica azione o con azioni condotte in parallelo, a meno che non risulti maggiormente idonea l'Autorità di vigilanza EFTA (cfr. il punto 15 della presente comunicazione).
10. Ne consegue che, di solito, un'unica ANC è idonea a trattare accordi o pratiche che incidano gravemente sulla concorrenza soprattutto all'interno del suo territorio.

Esempio 1: Alcune imprese dello Stato EFTA A partecipano a un'intesa per la determinazione dei prezzi di prodotti che vengono venduti principalmente nello stesso Stato EFTA A. L'ANC di A è idonea a trattare il caso.

11. Inoltre, può risultare opportuna l'azione unica di un'ANC quando, sebbene più di un'ANC possa essere considerata idonea, l'azione di un'unica ANC è sufficiente a far cessare l'infrazione.

Esempio 2: Due imprese hanno costituito una joint venture nello Stato EFTA A. La joint venture presta servizi negli Stati EFTA A e B e fa sorgere un problema di concorrenza. Si ritiene che un'ingiunzione di desistenza sia sufficiente a trattare efficacemente il caso, poiché può far cessare l'infrazione nella sua integralità. Gli elementi probatori si trovano principalmente presso gli uffici della joint venture nello Stato EFTA A. Le ANC di A e di B sono entrambe idonee a trattare il caso, ma l'azione unica dell'ANC di A sarebbe sufficiente e più efficace dell'azione unica dell'ANC di B o di azioni parallele di entrambe le ANC.

⁽¹⁰⁾ Il considerando 18 del regolamento n. 1/2003 enuncia che: «Per garantire una ripartizione ottimale dei casi tra le varie autorità nell'ambito della rete occorrerebbe prevedere una disposizione generale che consenta a un'autorità garante della concorrenza di sospendere o chiudere un caso ove un'altra autorità se ne stia già occupando o lo abbia già trattato, affinché ogni caso sia trattato da una sola autorità. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario anche nel caso in cui nessun'altra autorità garante della concorrenza abbia manifestato l'intenzione di occuparsene.» Come il regolamento n. 1/2003, il capitolo II prevede la possibilità che un'autorità garante della competenza sospenda o chiuda un caso perché lo sta trattando o l'ha già trattato un'altra autorità. In base al considerando 18 del regolamento n. 1/2003, di cui si è riportato il testo nella presente nota, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le è consentito respingere una denuncia se essa non presenta sufficiente interesse ai fini dell'accordo SEE e che ciò è possibile anche se nessun'altra autorità garante della competenza ha dichiarato di voler trattare il caso.

12. Azioni parallele di più ANC possono rivelarsi opportune se un accordo o una pratica esercita effetti considerevoli sulla concorrenza soprattutto nel rispettivo territorio e se l'azione di una sola ANC non possa esser sufficiente a far cessare l'infrazione nella sua integralità e/o a sanzionarla adeguatamente.

Esempio 3: Due imprese concludono un accordo di ripartizione del mercato, limitando allo Stato EFTA A le attività dell'impresa dello Stato EFTA A e allo Stato EFTA B le attività dell'impresa dello Stato EFTA B. Le ANC di A e di B sono idonee a trattare il caso in parallelo, ciascuna per il proprio territorio.

13. Le autorità che trattano un caso in parallelo cercheranno di coordinare per quanto possibile le loro attività. A tale scopo, esse possono ritenere utile designare una di loro come autorità guida e di delegarle compiti, per esempio il coordinamento delle indagini, mentre ciascuna autorità resta responsabile dei procedimenti che essa svolge.
14. L'Autorità di vigilanza EFTA è l'autorità idonea anche quando uno o più accordi o pratiche, incluse le reti di simili accordi o pratiche, esercitano effetti sulla concorrenza in due o più Stati EFTA (mercati transfrontalieri comprendenti due o più Stati EFTA o vari mercati nazionali).
15. Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA è particolarmente idonea a trattare un caso che sia in stretto nesso con altre disposizioni SEE che essa può applicare a titolo esclusivo o con maggiore efficacia ogni volta che gli interessi del SEE richiedono che essa adotti una decisione per elaborare la politica SEE in materia di concorrenza, quando si presenta un nuovo problema di concorrenza, oppure allo scopo di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni.

2.2 Dispositivi di cooperazione ai fini dell'attribuzione dei casi e dell'assistenza

2.2.1 Informazione all'inizio del procedimento (articolo 11 del capitolo II)

16. Per poter individuare eventuali procedure multiple e assicurare che i casi siano trattati da un'autorità idonea, i membri della rete devono essere informati in una fase tempestiva dei casi in esame presso le varie autorità garanti della concorrenza ⁽¹¹⁾. Se è necessario riattribuire un caso, è in effetti nel migliore interesse della rete e delle imprese in questione che si proceda alla riattribuzione in tempi brevi.
17. Il capitolo II istituisce per le autorità garanti della concorrenza un dispositivo mediante il quale esse s'informano reciprocamente, ai fini di un'efficace e sollecita riattribuzione dei casi. L'articolo 11, paragrafo 3 del capitolo II impone alle ANC, quando esse agiscono a norma dell'articolo 53 o 54 dell'accordo SEE, l'obbligo d'informare l'Autorità di vigilanza EFTA prima o al più presto dopo aver iniziato la prima azione formale d'indagine ⁽¹²⁾. Il medesimo articolo stabilisce che tale informazione deve essere trasmessa anche alle altre ANC. Inoltre, le ANC mettono a disposizione di tutti i membri della rete, con agevole accesso, ogni informazione scambiata a norma dell'articolo 11. L'intento dell'articolo 11, paragrafo 3 del capitolo II è consentire alla rete di scoprire la procedure multiple e di trattare l'eventuale problema di riattribuire il caso non appena un'autorità inizia le indagini al riguardo. Quindi, le informazioni devono essere trasmesse alle ANC e all'Autorità prima o subito dopo ogni iniziativa analoga alle azioni investigative che l'Autorità può intraprendere in base agli articoli 18-21 del capitolo II. Allo stesso modo, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del capitolo II, l'Autorità è tenuta a informare le ANC. I membri della rete s'informano reciprocamente dei casi in esame mediante un modulo standard, che prevede un numero limitato di elementi relativi al caso, quali l'autorità che lo sta esaminando, il prodotto e i territori in questione, le parti interessate, la presunta infrazione, la sospetta durata dell'infrazione e l'origine del caso. Inoltre, i membri della rete si scambiano le informazioni aggiornate in caso di sopraggiunti cambiamenti.

⁽¹¹⁾ Per i casi iniziati dopo una domanda di clemenza, cfr. il punto 37e seguenti.

⁽¹²⁾ Le informazioni presentate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del capitolo II vanno trasmesse anche alla Commissione, secondo gli obblighi imposti all'Autorità a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo 23 dell'accordo SEE.

18. Quando si tratta di riattribuire il caso, tale questione va risolta sollecitamente, di norma entro due mesi dalla data alla quale è stata inviata la prima informazione ai sensi dell'articolo 11 del capitolo II. Entro tale periodo, le autorità garanti della concorrenza tenderanno di giungere a un accordo sulla possibile riattribuzione ed eventualmente sulle modalità di azioni parallele.
19. In generale, le autorità garanti della concorrenza o la o le autorità che stanno esaminando il caso alla scadenza del periodo previsto per la riattribuzione continuano a trattare il caso sino al termine del procedimento. Dopo il periodo di due mesi dall'attribuzione iniziale di un caso, se ne può modificare l'attribuzione soltanto se nel corso del procedimento intervengono cambiamenti concreti dei fatti noti riguardo a tale caso.

2.2.2 Sospensione o chiusura del procedimento (articolo 13 del capitolo II)

20. Se della medesima intesa o pratica si occupano più autorità garanti della concorrenza, a prescindere dal fatto che abbiano ricevuto una denuncia oppure abbiano iniziato il procedimento di propria iniziativa, l'articolo 13 del capitolo II fornisce la base giuridica per sospendere la procedura o respingere la denuncia per il motivo che un'altra autorità sta esaminando o ha esaminato il caso. Nel testo dell'articolo 13 del capitolo II, «trattare il caso» non significa semplicemente che una denuncia è stata presentata a un'altra autorità: significa che un'altra autorità sta svolgendo o ha svolto indagini sul caso per proprio conto.
21. L'articolo 13 del capitolo II si applica quando un'altra autorità ha esaminato o sta esaminando il problema di concorrenza presentato dal denunciante, anche se tale autorità ha agito o agisce in base a una denuncia presentata da un diverso denunciante o come risultato di un procedimento d'ufficio. Ne deriva che si può fare appello all'articolo 13 del capitolo II quando l'intesa o la pratica riguarda la o le medesime infrazioni sui medesimi mercati rilevanti geografico e del prodotto.
22. Un'ANC può sospendere o chiudere il suo procedimento, ma non è tenuta a farlo: l'articolo 13 del capitolo II consente un margine per valutare le peculiarità di ogni singolo caso. Questa flessibilità è importante: se un'autorità ha respinto una denuncia dopo un'indagine sugli elementi essenziali del caso, un'altra autorità può non essere disposta a riesaminare il caso. D'altro canto, se una denuncia è stata respinta per altri motivi (per esempio, l'autorità non era in grado di raccogliere gli elementi atti a provare l'infrazione), un'altra autorità può essere propensa a svolgere indagini proprie ed a trattare il caso. Tale flessibilità si riscontra anche, per i casi in corso di esame, nella facoltà di cui dispone ogni ANC di chiudere o di sospendere il procedimento. Un'autorità può essere restia a chiudere il caso finché non è chiaro il risultato del procedimento svolto da un'altra autorità. La possibilità di sospendere il procedimento consente all'autorità di preservare la sua facoltà di decidere in un momento successivo se chiudere o no il procedimento. La flessibilità agevola anche l'applicazione coerente delle norme.
23. Se un'autorità chiude o sospende il procedimento perché un'altra autorità sta trattando il caso, essa può — a norma dell'articolo 12 del capitolo II — trasmettere le informazioni fornite dal denunciante all'autorità che deve trattare il caso.
24. L'articolo 13 del capitolo II può applicarsi anche a una parte della denuncia o ad una parte del procedimento relativo a un caso. Può accadere che soltanto una parte della denuncia o di un procedimento d'ufficio sia in comune con un caso già esaminato o in corso d'esame presso un'altra autorità garante della concorrenza. In questa evenienza, l'autorità garante della concorrenza alla quale è stata presentata la denuncia ha la facoltà, in base all'articolo 13 del capitolo II, di respingere quella parte della denuncia e di esaminare adeguatamente la parte rimanente della denuncia. Il medesimo principio si applica alla chiusura di un procedimento.
25. L'articolo 13 del capitolo II non è l'unica base giuridica per sospendere o chiudere un procedimento d'ufficio o per respingere denunce: le ANC possono agire in tal senso a norma del diritto procedurale nazionale. L'Autorità di vigilanza EFTA può respingere una denuncia anche perché non presenta un interesse abbastanza rilevante ai sensi dell'accordo SEE o per altri motivi attinenti alla natura della denuncia stessa ⁽¹³⁾.

2.2.3 Scambio e utilizzo d'informazioni riservate (articolo 12 del capitolo II)

26. Un elemento d'importanza capitale nel funzionamento della rete è la facoltà di tutte le autorità garanti della concorrenza di scambiarsi e utilizzare le informazioni (ivi inclusi documenti, dichiarazioni e informazioni computerizzate) che esse hanno raccolto allo scopo di applicare l'articolo 53 o l'articolo 54 dell'accordo SEE. Questa facoltà è il presupposto perché l'attribuzione e l'esame del caso siano efficaci ed efficienti.

⁽¹³⁾ Cfr. la comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA riguardante le denunce, non ancora pubblicata.

27. Secondo l'articolo 12 del capitolo II, allo scopo di applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA hanno la facoltà di mettersi reciprocamente a disposizione e utilizzare a fini probatori ogni elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. Ne deriva che gli scambi d'informazioni possono svolgersi non soltanto tra un'ANC e l'Autorità, ma anche tra due o più ANC. L'articolo 12 del capitolo II prevale su ogni contraria disposizione di legge di uno Stato EFTA. La questione se le informazioni siano state ottenute legalmente dall'autorità che le trasmette è disciplinata dalla legge che si applica a tale autorità. Nel trasmettere le informazioni, l'autorità che le invia può informare l'autorità destinataria se la raccolta delle informazioni ha formato o potrebbe ancora formare oggetto di contestazione.
28. Lo scambio e l'utilizzo d'informazioni comporta in particolare le seguenti garanzie per le imprese e gli individui.
- a) Anzitutto, l'articolo 28 del capitolo II prevede che l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA, i loro funzionari e agenti e altro personale le cui attività sono soggette alla supervisione di tali autorità hanno il divieto di rivelare informazioni ottenute o scambiate a norma del protocollo 4 dell'accordo di vigilanza e Corte o dell'articolo 58 e del protocollo 23 dell'accordo SEE, se tali informazioni sono del tipo al quale si applica l'obbligo del segreto d'ufficio. Tuttavia, il legittimo interesse delle imprese a tutelare i loro segreti aziendali può non impedire che siano rivelate informazioni necessarie per provare una violazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Il «segreto d'ufficio» menzionato all'articolo 28 del capitolo II è una nozione giuridica SEE, comprendente in particolare i segreti aziendali e altre informazioni riservate. In tal modo, si ha un livello minimo comune di protezione in tutto il SEE ⁽¹⁴⁾.
- b) La seconda garanzia accordata alle imprese riguarda l'utilizzo d'informazioni scambiate all'interno della rete. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del capitolo II, si possono utilizzare le informazioni così scambiate soltanto come elementi probatori ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e per il caso specifico per il quale sono state raccolte ⁽¹⁵⁾. Secondo il medesimo articolo 12, paragrafo 2 del capitolo II, le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche allo scopo di applicare in parallelo, nel medesimo caso, il diritto nazionale in materia di concorrenza. Tuttavia, è possibile agire in tal senso soltanto se l'applicazione del diritto nazionale non porta, per quanto riguarda gli elementi conclusivi relativi a un'infrazione, a un risultato diverso da quello derivante dagli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.
- c) La terza garanzia accordata dal capitolo II riguarda le sanzioni che vengono irrogate a privati in base a informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1. Il capitolo II prevede soltanto sanzioni per le imprese che hanno violato gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Alcune leggi nazionali, in caso di violazione di tali articoli, prevedono sanzioni anche per i privati. Di norma, i privati godono di diritti di difesa più ampi (per esempio il diritto di tacere, mentre le imprese possono soltanto rifiutare di rispondere a domande che le porterebbero ad ammettere di aver commesso un'infrazione ⁽¹⁶⁾). L'articolo 12, paragrafo 3 del capitolo II stabilisce che non si possono utilizzare le informazioni fornite dalle imprese in modo tale da eludere la superiore esigenza di tutelare i privati. Questa disposizione esclude che ai privati vengano inflitte sanzioni in base alle informazioni scambiate a norma del capitolo II qualora il diritto nazionale rispettivamente dell'autorità che trasmette le informazioni e dell'autorità che le riceve non prevedano sanzioni del medesimo tipo nei confronti di privati, a meno che, per quanto riguarda la raccolta degli elementi probatori, l'autorità che ha trasmesso le informazioni abbia rispettato i diritti delle persone interessate nella medesima misura in cui tali diritti sono garantiti dall'autorità che riceve le informazioni. La qualifica delle sanzioni («amministrativa» o «penale») figurante nel diritto nazionale non è pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 del capitolo II. Il capitolo II intende stabilire la distinzione tra le sanzioni che comportano l'arresto e altri tipi di sanzioni, come le ammende inflitte ai privati e altre sanzioni a carattere personale. Se il regime giuridico di entrambe le autorità — quella che

⁽¹⁴⁾ L'articolo 10, paragrafo 2 del protocollo 23 dell'accordo SEE stabilisce che sono tutelate dal segreto d'ufficio anche le informazioni scambiate a norma del protocollo stesso.

⁽¹⁵⁾ Cfr. causa 85/87, Dow Benelux, Racc. 1989, pag. 3137 (punti 17-20).

⁽¹⁶⁾ Cfr. causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283 e causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, Racc. 2001, pag. II-729.

trasmette e quella che riceve le informazioni — prevede sanzioni di tipo analogo (per esempio, se in entrambi gli Stati EFTA si possono infliggere ammende a un membro del personale di un'impresa coinvolto nella violazione dell'articolo 53 o 54 dell'accordo SEE), a norma dell'articolo 12 del capitolo II l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle in tal senso. In questo caso, si ritiene che le salvaguardie procedurali di ambedue i regimi giuridici siano equivalenti. D'altro canto, se i due regimi giuridici non prevedono sanzioni del medesimo tipo, si possono utilizzare le informazioni soltanto se nel caso in oggetto i diritti dell'individuo sono stati rispettati nella medesima misura (cfr. l'articolo 12, paragrafo 3 del capitolo II). In questa seconda evenienza, tuttavia, si possono infliggere pene detentive soltanto se entrambe le autorità hanno la facoltà d'irrogare una simile sanzione.

2.2.4 Indagini (articolo 22 del capitolo II)

29. Il capitolo II prevede che un'ANC può chiedere a un'altra ANC di raccogliere informazioni per suo conto, a titolo di assistenza. Un'ANC può chiedere a un'altra ANC di ricercare per suo conto elementi fattuali. L'articolo 12 del capitolo II dà facoltà all'ANC che presta assistenza di trasmettere le informazioni da essa raccolte all'ANC richiedente. Ogni scambio tra due o più ANC e l'utilizzo delle informazioni come elementi probatori da parte dell'ANC richiedente deve avvenire nel rispetto dell'articolo 12 del capitolo II. Se un'ANC agisce per conto di un'altra ANC, lo fa applicando le proprie regole procedurali e nell'ambito dei propri poteri d'indagine.
30. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del capitolo II, l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere a un'ANC di effettuare un'ispezione per suo conto. A questo scopo, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4 del capitolo II oppure può semplicemente rivolgere all'ANC tale richiesta. I funzionari dell'ANC eserciteranno i loro poteri nel rispetto delle leggi nazionali. Gli agenti dell'Autorità possono coadiuvare l'ANC nel corso dell'ispezione.

2.3 La situazione delle imprese

2.3.1 In generale

31. Tutti i membri della rete sono tenuti ad attribuire i casi secondo modalità rapide ed efficienti. Poiché il capitolo II ha istituito un sistema nel quale non soltanto l'Autorità di vigilanza EFTA ma anche le ANC degli Stati EFTA hanno il potere di applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, l'attribuzione dei casi tra i membri della rete costituisce semplicemente una divisione dei lavori, nell'ambito della quale alcune autorità non intraprendono azioni. Di conseguenza, l'attribuzione dei casi non conferisce alle imprese coinvolte o danneggiate da un'infrazione il diritto di far trattare il caso da una particolare autorità.
32. Se un caso viene riattribuito a una determinata autorità garante della concorrenza, il motivo è che, applicando i criteri di attribuzione descritti in precedenza nella presente comunicazione, si è giunti alla conclusione che tale autorità risulta idonea a trattare il caso, a titolo individuale o in parallelo. In ogni modo, l'autorità garante della concorrenza al quale viene riattribuito il caso sarebbe stata in grado d'iniziare d'ufficio il procedimento contro tale infrazione.
33. Inoltre, a tutte le autorità garanti della concorrenza si applica il diritto SEE in materia di concorrenza e il capitolo II prevede dispositivi atti ad assicurare che le norme siano applicate secondo coerenza.
34. Se un caso viene attribuito a un'altra autorità all'interno della rete, quest'autorità ne informa al più presto le imprese interessate e il od i denuncianti.

2.3.2 La situazione dei denuncianti

35. Se all'Autorità di vigilanza EFTA viene presentata una denuncia ai sensi dell'articolo 7 del capitolo II e se l'Autorità non effettua indagini al riguardo né vieta l'intesa o la pratica formante oggetto della denuncia, il denunciante ha il diritto di ottenere una decisione di reiezione della sua denuncia. Resta salvo l'articolo 7, paragrafo 3 del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo di vigilanza e Corte⁽¹⁷⁾. I diritti dei denuncianti che presentano una denuncia a un'ANC sono disciplinati dal rispettivo diritto nazionale.

⁽¹⁷⁾ In seguito all'entrata in vigore, il 1° luglio 2005, dell'accordo del 3 dicembre 2004, recante modifica del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il capitolo III del protocollo 4 dell'accordo di vigilanza e Corte riprende il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, GU L 123 del 27.4.2004 pagg. 18-24, .

36. Inoltre, l'articolo 13 del capitolo II dà a tutte le ANC la possibilità di tenere in sospeso o di respingere una denuncia per il motivo che un'altra autorità garante della concorrenza sta trattando o ha trattato il medesimo caso. Tale disposizione consente anche all'Autorità di vigilanza EFTA di respingere una denuncia per il motivo che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA sta trattando o ha trattato il caso. L'articolo 12 del capitolo II consente che le informazioni siano trasmesse tra le ANC all'interno della rete, nel dovuto rispetto delle salvaguardie previste in tale articolo (cfr il punto 27 della presente comunicazione).

2.3.3 La situazione di chi chiede di beneficiare di un programma di clemenza

37. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene ⁽¹⁸⁾ che sia nell'interesse del SEE accordare un trattamento favorevole alle imprese che cooperano alle indagini sulle intese che si configurano come infrazioni. Per le indagini relative alle intese, due degli Stati EFTA hanno anche adottato un programma di clemenza ⁽¹⁹⁾. Scopo di tali programmi è facilitare per le autorità garanti della concorrenza la rilevazione d'intese che costituiscono infrazioni e, in tal modo, fungere anche da deterrente alla partecipazione a intese illecite.
38. Poiché nell'ambito dell'EFTA non vi è un sistema pienamente armonizzato di programmi di clemenza, la domanda rivolta a una determinata autorità di applicare un simile programma non va considerata come presentata a ogni altra autorità. Quindi, chi chiede di beneficiare della clemenza ha interesse a presentare tale domanda a tutte le autorità garanti della concorrenza che sono competenti per applicare l'articolo 53 dell'accordo SEE nel territorio sul quale esercita i suoi effetti l'infrazione e che possono essere ritenute idonee ad agire contro tale infrazione ⁽²⁰⁾. Data l'importanza delle scadenze temporali nella maggior parte degli attuali programmi di clemenza, chi la chiede deve anche esaminare se sia opportuno presentare la domanda di clemenza contemporaneamente alle pertinenti autorità. Spetta al richiedente intraprendere le iniziative a suo parere adeguate per tutelare la propria posizione nell'evenienza di procedimenti da parte di tali autorità.
39. L'utilizzo e la trasmissione delle informazioni ottenute come risultato di un programma di clemenza sono disciplinati dall'articolo 11, lettera B del capitolo II. I membri della rete esorteranno chi chiede clemenza ad acconsentire che siano trasmesse a un'altra autorità le informazioni volontariamente fornite da questa persona e le altre informazioni menzionate all'articolo 11, lettera B, paragrafo 2 del capitolo II, in particolare per quanto riguarda la loro trasmissione all'autorità dalla quale il richiedente potrebbe ottenere l'applicazione della clemenza.

3. APPLICAZIONE COERENTE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA SEE ⁽²¹⁾

3.1 Dispositivo di cooperazione (articolo 11, paragrafi 4 e 5 del capitolo II)

40. L'obiettivo del capitolo II consiste nell'assicurare che gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE siano applicati con coerenza in tutto il SEE. A tale scopo, le ANC sono tenute a rispettare le regole di convergenza enunciate all'articolo 3, paragrafo 2 del capitolo II. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, quando le ANC statuiscono su accordi, decisioni e pratiche rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 53 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE e già formanti oggetto di una decisione dell'Autorità di vigilanza SEE, esse non possono adottare decisioni in contrasto con le decisioni già adottate dall'Autorità, alla quale spetta la competenza suprema ⁽²²⁾ ma non esclusiva di elaborare la politica e di salvaguardare la coerenza nell'applicazione del diritto SEE in materia di concorrenza.

⁽¹⁸⁾ GU C 10 del 16.1.2003, pag. 13 e Supplemento SEE n. 3 del 16.1.2003, pag. 1 (Comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi d'intesa tra imprese).

⁽¹⁹⁾ Nella presente comunicazione, per 'programma di clemenza s'intendono tutti i programmi (compreso quello dell'Autorità di vigilanza EFTA) che offrono la piena immunità o una considerevole riduzione dell'importo delle ammende che altrimenti sarebbero inflitte al partecipante a un'intesa, in cambio d'informazioni sull'intesa fornite volontariamente da questa persona, e nel rispetto di determinati criteri, prima o durante l'indagine sul caso. Non rientrano nel «programma di clemenza» le riduzioni delle sanzioni accordate per altri motivi. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblicherà sul suo sito web l'elenco delle autorità che applicano un programma di clemenza.

⁽²⁰⁾ Cfr. i punti 8-15 della presente comunicazione.

⁽²¹⁾ L'articolo 15 del capitolo II dà facoltà alle ANC e all'Autorità di vigilanza EFTA di presentare osservazioni scritte e, con il permesso della Corte, dichiarazioni orali nel corso del processo per l'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Si tratta di uno strumento molto importante per assicurare l'applicazione coerente delle norme SEE. Quando si avvalgono di tale facoltà, le ANC e l'Autorità agiranno in stretta cooperazione.

⁽²²⁾ Questa competenza suprema di elaborare la politica e di salvaguardare la coerenza nell'applicazione del diritto SEE in materia di concorrenza è condivisa con la Commissione, a norma delle disposizioni sull'attribuzione delle competenze, di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE.

41. In base all'articolo 11, paragrafo 4 del capitolo II, non oltre 30 giorni prima di adottare una decisione in applicazione dell'articolo 53 o dell'articolo 54 dell'accordo SEE, nella quale si chiede di porre fine a un'infrazione, si accettano impegni o si revoca l'applicazione del regolamento di esenzione per categoria, le ANC devono informare l'Autorità di vigilanza EFTA, inviandole un sunto del caso, il testo della decisione che intendono adottare o, in mancanza di questo, ogni altro documento che indichi come esse intendono agire.
42. Secondo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del capitolo II, le ANC hanno l'obbligo d'informare l'Autorità di vigilanza EFTA, ma possono fornire tali informazioni anche agli altri membri della rete.
43. Se un'ANC ha informato l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del capitolo II, ed è scaduto il termine di 30 giorni, essa può adottare la decisione, purché l'Autorità non abbia iniziato il procedimento. Prima che l'ANC adotti la decisione, l'Autorità può formulare osservazioni scritte sul caso in questione. L'ANC interessata e l'Autorità provvederanno ad assicurare l'applicazione coerente del diritto SEE (cfr. il punto 3 della presente comunicazione).
44. Se, in speciali circostanze, è necessario adottare una decisione nazionale in un lasso di tempo inferiore ai 30 giorni successivi alla trasmissione delle informazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del capitolo II, l'ANC interessata può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA una reazione più sollecita. L'Autorità provvederà a reagire il più presto possibile.
45. Anche altri tipi di decisioni, ossia quelle che respingono una denuncia, concludono d'ufficio una procedura oppure ordinano provvedimenti provvisori, possono essere importanti sotto il profilo della politica di concorrenza, e i membri della rete possono avere interesse a informarsi a vicenda su tali decisioni ed eventualmente a discuterne insieme. Di conseguenza, in base all'articolo 11, paragrafo 5 del capitolo II l'ANC può informarne l'Autorità di vigilanza EFTA, e in tal modo informare la rete, di ogni altro caso nel quale è stato applicato il diritto SEE in materia di concorrenza.
46. Tutti i membri della rete sono tenuti a informarsi reciprocamente quando concludono un procedimento che avevano notificato alla rete a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del capitolo II.

3.2 Inizio di procedimenti da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II

47. L'articolo 55, paragrafo 1 dell'accordo SEE affida all'Autorità di vigilanza EFTA il compito di assicurare l'applicazione dei principi enunciati agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e la competenza per determinare e attuare gli orientamenti della politica SEE in materia di concorrenza ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾. Fatto salvo l'articolo 56 dell'accordo SEE, l'Autorità può adottare in qualsiasi momento singole decisioni ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.
48. L'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II stabilisce che, quando l'Autorità di vigilanza EFTA inizia il procedimento per adottare una decisione ai sensi del capitolo II, decade la competenza di tutte le autorità per applicare gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. Ciò significa che, una volta che l'Autorità ha avviato il procedimento, le ANC non possono intraprendere azioni basate sul medesimo fondamento giuridico contro il od i medesimi accordi o pratiche della o delle medesime imprese sul medesimo mercato geografico e del prodotto.
49. L'inizio del procedimento da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA è un atto formale ⁽²⁵⁾ mediante il quale l'Autorità manifesta la sua intenzione di adottare una decisione ai sensi della parte III del capitolo II, il che può verificarsi in ogni fase dell'indagine che l'Autorità di vigilanza EFTA sta svolgendo su un caso. Il semplice fatto che l'Autorità abbia ricevuto una denuncia non basta da solo a far decadere la competenza delle ANC.

⁽²³⁾ A norma dell'articolo 56 dell'accordo SEE, questi compiti sono condivisi con la Commissione.

⁽²⁴⁾ Cfr. la causa C-344/98, Masterfoods Ltd, Racc. 2000, pag. I-11369.

⁽²⁵⁾ La Corte di giustizia delle Comunità europee ha definito tale concetto nella causa 48/72, SA Brasserie de Haecht, Racc. 1973, pag. 77: «L'inizio di un procedimento ai sensi dell' art. 9 del regolamento n. 17 consiste in un atto d' imperio della Commissione, col quale questa manifesta la volontà di adottare una decisione.»

50. Possono verificarsi due situazioni. Anzitutto, se l'Autorità di vigilanza EFTA è la prima autorità garante della concorrenza a iniziare il procedimento su un caso per adottare una decisione ai sensi del capitolo II, le autorità nazionali garanti della concorrenza non devono più trattare quel caso. L'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II prevede che, non appena l'Autorità ha iniziato un procedimento, le ANC non devono più avviare la procedura loro propria ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE al o ai medesimi accordi o pratiche della o delle medesime imprese sul medesimo mercato pertinente geografico del prodotto.
51. La seconda situazione si verifica se una o più ANC hanno informato la rete, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del capitolo II, di aver intrapreso azioni su un determinato caso. Durante il periodo iniziale di attribuzione (che, a titolo indicativo, è di due mesi: cfr. il precedente punto 18), l'Autorità di vigilanza EFTA può iniziare il procedimento, con gli effetti di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II, dopo aver consultato l'autorità interessata. Dopo la fase di attribuzione, in linea di principio l'Autorità applica l'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II soltanto se si verifica una delle seguenti situazioni:
- I membri della rete stanno prevedendo decisioni contrastanti sul medesimo caso.
 - I membri della rete prevedono una decisione in evidente conflitto con la giurisprudenza consolidata, con le norme sancite nelle sentenze degli organi giurisdizionali comunitari e della Corte EFTA e in precedenti decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA ⁽²⁶⁾. I regolamenti della Commissione incorporati nell'accordo SEE devono fungere da parametro. Per quanto riguarda la valutazione dei fatti (per esempio la definizione del mercato), soltanto una considerevole divergenza porterà all'intervento dell'Autorità.
 - Uno o più membri della rete stanno indebitamente protraendo il procedimento sul caso in oggetto.
 - Vi è l'esigenza che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione per determinare i principi del diritto SEE in materia di concorrenza, in particolare quando una concorrenza di tipo analogo si presenta in vari Stati EFTA, oppure per assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni.
 - La o le ANC interessate non hanno obiezioni al riguardo.
52. Se un'ANC sta già trattando il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA spiega all'ANC interessata e agli altri membri della rete, per iscritto, i motivi per applicare l'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II.
53. L'Autorità di vigilanza EFTA comunica tempestivamente alla rete la propria intenzione di applicare l'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II, in modo che i membri della rete abbiano la possibilità di chiedere che, prima che l'Autorità inizi il procedimento, sia indetta una riunione del comitato consultivo.
54. Di norma — e quando non siano a rischio gli interessi del SEE — l'Autorità di vigilanza non adotta una decisione in contrasto con la decisione di un'ANC, dopo che si è proceduto ad adeguata informazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4 del capitolo II e dopo che l'Autorità stessa non si è avvalsa dell'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II.

4. IL RUOLO E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO NEL NUOVO SISTEMA

55. Il comitato consultivo è il foro nel quale gli esperti delle varie autorità garanti della concorrenza discutono sui singoli casi e sulle questioni generali del diritto SEE in materia di concorrenza ⁽²⁷⁾.

4.1 Portata della consultazione

4.1.1 Decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA

56. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, 24, paragrafo 2 o 29, paragrafo 1 del capitolo II, viene consultato il comitato consultivo. L'Autorità deve riservare la massima considerazione al parere del comitato consultivo e deve informare il comitato di come si è tenuto conto del suo parere.

⁽²⁶⁾ Le autorità garanti della competenza devono tener conto anche delle precedenti decisioni della Commissione.

⁽²⁷⁾ In base all'articolo 14, paragrafo 2 del capitolo II, quando vengono discusse questioni orizzontali, quali orientamenti e raccomandazioni, gli Stati EFTA possono nominare un rappresentante supplementare, competente in questioni di concorrenza ma non necessariamente appartenente all'autorità garante della concorrenza.

57. Riguardo alle decisioni comportanti l'adozione di provvedimenti provvisori, il comitato consultivo viene consultato mediante una procedura più snella e spedita, in base a una breve nota esplicativa e al dispositivo della decisione.

4.1.2 Decisioni delle ANC

58. È nell'interesse della rete che i casi importanti trattati dalle ANC a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE possano essere discussi in sede di comitato consultivo. Il capitolo II conferisce all'Autorità di vigilanza EFTA la facoltà d'iscrivere all'ordine del giorno del comitato consultivo un determinato caso trattato da un'ANC. Può chiedere la discussione del caso l'Autorità oppure uno degli Stati EFTA. In entrambe tali eventualità, l'Autorità iscrive il caso all'ordine del giorno dopo aver informato l'ANC o le ANC interessate. La discussione in sede di comitato consultivo non dà luogo a un parere formale.
59. Per i casi importanti, il comitato consultivo può anche fungere da foro per discuterne l'attribuzione. In particolare, se l'Autorità di vigilanza EFTA intende applicare l'articolo 11, paragrafo 6 del capitolo II dopo il periodo iniziale di attribuzione, il caso può essere discusso in sede di comitato consultivo prima che l'Autorità inizi il procedimento. Su tale questione, il comitato consultivo può rilasciare una dichiarazione informale.

4.1.3 Misure di attuazione, raccomandazioni, orientamenti e altre comunicazioni (articolo 33 del capitolo II)

60. Il comitato consultivo viene consultato dall'Autorità di vigilanza EFTA sulle raccomandazioni riguardanti l'inapplicazione di atti finalizzati all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, come previsto all'allegato XIV dell'accordo SEE ⁽²⁸⁾.
61. Oltre alle raccomandazioni, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare comunicazioni e orientamenti, che sono strumenti più flessibili, molto utili per annunciare e spiegare la politica dell'Autorità e per chiarire l'interpretazione delle regole di concorrenza. Il comitato consultivo viene consultato anche su tali comunicazioni e orientamenti.

4.2 Procedure

4.2.1 Procedura ordinaria

62. Per la consultazione sui progetti di decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, il comitato consultivo si riunisce al più presto 14 giorni dopo la convocazione inviata dall'Autorità. Alla convocazione, l'Autorità allega il sunto del caso, l'elenco dei documenti più importanti, ossia i documenti necessari per valutare il caso, e il progetto di decisione. Il comitato consultivo esprime il suo parere sul progetto di decisione dell'Autorità. A richiesta di uno o più membri, tale parere viene motivato.
63. Il capitolo II consente agli Stati EFTA di concordare un lasso di tempo più breve tra l'invio della convocazione e la riunione.

4.2.2 Procedura scritta

64. Il capitolo II prevede la possibilità di una procedura di consultazione per iscritto. Se nessuno degli Stati EFTA solleva obiezioni, l'Autorità di vigilanza EFTA può consultarli inviando loro documenti e fissando il termine entro il quale gli Stati EFTA possono presentare osservazioni al riguardo. Di norma, il termine non può essere inferiore a 14 giorni, tranne per le decisioni relative a provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 8 del capitolo II. Quando uno Stato EFTA chiede che si tenga una riunione, l'Autorità di vigilanza EFTA la organizza.

4.3 Pubblicazione del parere del comitato consultivo

65. Il comitato consultivo può raccomandare che il suo parere venga pubblicato. In tal caso, l'Autorità di vigilanza EFTA provvede a pubblicarlo contemporaneamente alla decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese per la salvaguardia dei propri segreti aziendali.

⁽²⁸⁾ Cfr. per esempio i punti 2 e 4, lettera b) dell'allegato XIV dell'accordo SEE, modificato dalla decisione n. 29/2004 del Comitato misto SEE, GU L 127 del 29.4.2004, pag. 137 e Supplemento SEE n. 22 del 29.4.2004, pag. 16 (modifica dell'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE: testo aggiuntivo inteso ad adeguarsi ai regolamenti (CE) n. 2790/1999 e n. 1400/2002 della Commissione).

5. OSSERVAZIONI FINALI

66. La presente comunicazione non ha effetto sull'interpretazione dell'accordo SEE e delle disposizioni normative statuite dagli organi giurisdizionali comunitari e dalla Corte EFTA.
67. Al più tardi entro il terzo anno successivo alla sua adozione, la presente comunicazione formerà oggetto di revisione periodica, alla quale provvederanno congiuntamente le ANC e l'Autorità di vigilanza EFTA, sulla scorta dell'esperienza acquisita.
68. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA concernente la cooperazione tra l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, pubblicata nel 2000 ⁽²⁹⁾.

6. DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA RETE

69. I principi enunciati nella presente comunicazione saranno rispettati anche dalle autorità garanti della concorrenza negli Stati EFTA che avranno firmato la dichiarazione figurante sul modulo allegato. Con tale dichiarazione, le autorità accettano i principi della presente comunicazione e s'impegnano a rispettarli. L'elenco di queste autorità è pubblicato sul sito web dell'Autorità di vigilanza EFTA e sarà opportunamente aggiornato.

—

⁽²⁹⁾ GU C 307 del 26.10.2000, pag. 6 e Supplemento EFTA n. 61 della GU, del 21.12.2000, pag. 6.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LA COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA SULLA COOPERAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE DELLE AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA

Ai fini di una stretta cooperazione, nell'intento di salvaguardare la concorrenza all'interno del SEE nell'interesse dei consumatori, la sottoscritta autorità garante della concorrenza:

- | |
|--|
| (1) accetta i principi enunciati nella comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla cooperazione all'interno della rete delle autorità garanti della concorrenza; |
| (2) dichiara che rispetterà tali principi in tutti i casi sui quali agirà o potrà agire e ai quali si applichino tali principi. |

(Luogo),

(data)